

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 083/CSA  
(2018/2019)

### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 078/CSA – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2019

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL CALC. INSIGNE LORENZO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 26.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 al calciatore Insigne Lorenzo.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Internazionale/Napoli disputato il 26.12.2018, il calciatore Insigne, al 48° del secondo tempo, rivolgeva al Direttore di gara un epiteto gravemente insultante, sanzione aggravata perché capitano.

Avverso tale provvedimento la società S.S.C. Napoli S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 28.12.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'11.01.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE PRIVE DI SPETTATORI E ULTERIORE GARA CON IL SETTORE "2° ANELLO VERDE" PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 26.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018 ha inflitto la sanzione dell'obbligo di disputare 2 gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore "2° anello verde privo di spettatori".

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Internazionale/Napoli disputato il 26.12.2018, sostenitori della reclamante inneggiavano cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepiti anche in tutto l'impianto; recidiva specifica;

nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore della società Napoli Koulibaly. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11, comma 3 e 12 comma 3 C.G.S., tenuto conto delle circostanze aggravanti relative alla reiterazione e al clima creatosi nell'impianto;

ritenuta altresì, data la gravità dei fatti, l'insussistenza dei presupposti per applicare la sospensione di cui all'art. 16, comma 2bis C.G.S. quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 29.12.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 07.01.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Salvatore Sica, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **3. RICORSO DEL CALC. MEITE' SOUALIHO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/TORINO DEL 29.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019)

Il Torino F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n.118 del 02.01.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Lazio/Torino F.C. del 29.12.2018, ha comminato al calciatore Meitè Soualiho la squalifica per 2 giornate effettive di gara *"per comportamento gravemente antisportivo avendo, al 45' del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto (condotta non violenta come da supplemento del referto dell'Arbitro)"*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che la condotta del calciatore non ha cagionato alcun danno fisico all'avversario e dunque si tratterebbe di comportamento scorretto e non gravemente antisportivo ed inoltre sarebbe da considerarsi come attenuante il fatto che lo stesso è stato fatto oggetto di cori razzisti durante tutta la gara.

Il ricorso va respinto in quanto, alla luce del referto arbitrale, il comportamento assunto dal Meitè configura un comportamento gravemente antisportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Meitè Soualiho.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

#### **4. RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SEGUITO GARA UDINESE/CAGLIARI DEL 29.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019)**

Con atto, spedito in data 3.1.2019, la Società Udinese Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Udinese/Cagliari del Campionato Serie A Tim, disputatasi in data 29.12.2018, era stata irrogata, a carico della stessa Società, l'ammenda di € 3.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Udinese Calcio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato.

La Società ricorrente ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere annullata in quanto il ritardo con il quale la squadra si è presentata in campo all'inizio della gara di cui trattasi, non sarebbe ascrivibile a responsabilità della medesima Società quanto alla richiesta, formulata dal Direttore di Gara quando le squadre erano già allineate nel sottopassaggio, che il portiere della squadra dell'Udinese sostituisse o si spogliasse della calzamaglia in quanto la stessa poteva confondersi, quanto al colore, con i calzoncini e i calzettoni dei giocatori in movimento della stessa squadra.

L'articolo 54 delle N.O.I.F. prevede, al primo comma, che *“Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara”*; il comma 2 dell'articolo 54 delle N.O.I.F. richiede, ai fini della irrogazione della sanzione da parte degli organi disciplinari per il caso di ritardo nella presentazione, che il ritardo medesimo sia ingiustificato.

Nel caso che ci occupa, il ritardo (sempre che sia possibile parlare di ritardo, nel caso di specie, visto che la squadra dell'Udinese si era tempestivamente allineata nel sottopassaggio per l'ingresso in campo) di quattro minuti con il quale la squadra dell'Udinese, o meglio il solo portiere della stessa, si è presentata in campo non può definirsi ingiustificato in quanto esso è stato determinato dalla richiesta del Direttore di Gara che il portiere della squadra dell'Udinese sostituisse o si spogliasse della calzamaglia in quanto la stessa poteva confondersi, quanto al colore, con i calzoncini e i calzettoni dei giocatori in movimento della stessa squadra; richiesta, quest'ultima, formulata quando le squadre erano già allineate nel sottopassaggio e dopo che il kit gara della squadra dell'Udinese, ivi compreso il portiere, era già stato oggetto di approvazione da parte della Lega di Serie A, nei giorni antecedenti l'incontro di calcio, previa autorizzazione dell'Arbitro e dopo che la divisa del portiere della squadra Udinese, già approvata, era stata sostituita con un'altra di diverso colore, sempre su richiesta del Direttore di Gara prima dell'inizio della gara.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in accoglimento del reclamo, come sopra proposto dalla Società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 24 gennaio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina